

93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)

Art. 93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)

Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello